

Introduzione al giudizio di legittimità civile

*Carlo Maria Pisana**

SOMMARIO: 1. Introduzione - 2. Il ricorso per cassazione - 3. Legittimità e merito - 4. Violazione o falsa applicazione di norme di diritto - 5. Nullità della sentenza o del procedimento - 6. Vizi della motivazione - 7. Cenni sull'autosufficienza - 8. Conclusione.

1. Introduzione.

Il presente scritto costituisce sostanzialmente la trascrizione delle lezioni che da anni tengo nell'ambito del corso teorico-pratico destinato ai praticanti dell'Avvocatura Generale dello Stato, a cui talvolta partecipano avveduti giovani procuratori e avvocati dello Stato, che si trovano ad essere investiti delle prime cause di legittimità. Questa avvertenza valga a farmi perdonare lo stile didascalico e la trattazione di argomenti talvolta banali, ma appunto ho inteso scrivere una "introduzione" alla affascinante materia del giudizio di legittimità civile e niente di più. Spesso si rinvengono riferimenti agli aspetti propri del giudizio per cassazione in materia tributaria e ciò per la duplice ragione che i giudizi in tale materia costituiscono gran parte dei giudizi decisi dalla Corte e che essi hanno assoluto rilievo numerico ed economico per l'Avvocatura Generale dello Stato, presso cui presto servizio.

2. Il ricorso per cassazione.

Il R.D. 30 gennaio 1941, n. 12 "Ordinamento giudiziario" all'art. 65 "Attribuzioni della corte suprema di cassazione" così si esprime:

"La corte suprema di cassazione, quale organo supremo della giustizia, assicura l'esatta osservanza e l'uniforme interpretazione della legge, l'unità del diritto oggettivo nazionale, il rispetto dei limiti delle diverse giurisdizioni; regola i conflitti di competenza e di attribuzioni, ed adempie gli altri compiti ad essa conferiti dalla legge.

La corte suprema di cassazione ha sede in Roma ed ha giurisdizione su tutto il territorio del regno, dell'impero e su ogni altro territorio soggetto alla sovranità dello Stato".

Questa definizione, così precisa, definisce il ruolo della Suprema Corte e allo stesso tempo l'essenza di quel peculiare tipo di giudizio ad essa attribuita che, proprio per il fatto di vertere sulla "legge", prende il nome di giudizio di legittimità, distinguendosi e contrapponendosi al c.d. giudizio di merito.

Il significato di questa definizione e della predetta distinzione tra fase di merito e fase di legittimità non può essere compresa, se non facendo almeno

(*) Avvocato dello Stato.

un cenno alla ragione storica della esistenza della Corte di Cassazione, quale organo del potere legislativo nella Francia della Rivoluzione, volto a fornire la corretta interpretazione della legge, intesa quale volontà del popolo.

Oggi la Corte di Cassazione è divenuta indubbiamente un organo del potere giurisdizionale e costituisce anzi, come ricorda la disposizione dell'ordinamento giudiziario, il supremo organo della giustizia. Le sue funzioni sono infatti esercitate su istanza della parte del giudizio di merito, mentre un retaggio della originaria funzione resta nell'istituto del ricorso nell'interesse della legge promosso dal Procuratore Generale (art. 363 c.p.c.), che non incide comunque sulle parti della causa originaria e mira solo a costituire un (autorevole) precedente giudiziario.

Ma l'originaria funzione ermeneutica resta in sostanza intatta. La Corte di Cassazione non può infatti conoscere del merito della causa: la sua funzione resta circoscritta all'accertamento della violazione della norma di diritto (con le precisazioni che faremo).

3. *Legittimità e merito.*

Preliminare alla disamina dei singoli motivi di censura è la individuazione della radicale differenza che si pone tra il giudizio di legittimità e il giudizio di merito.

Il Giudice di legittimità non può riesaminare il merito della decisione.

Si osservino le seguenti massime di giurisprudenza e stralci di motivazioni di sentenze della Corte:

“Le critiche articolate dalla difesa della ricorrente non hanno il tono proprio di una censura di legittimità.

Esse, sotto l'apparente deduzione del vizio di violazione e falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, degradano in realtà verso l'inammissibile richiesta a questa Corte di una rivalutazione dei fatti storici da cui è originata l'azione e la condanna disciplinare (cfr. Cass., Sez. Un., 17 dicembre 2019, n. 33373).

In breve, la complessiva censura traligna dal modello legale di denuncia di un vizio riconducibile all'art. 360 c.p.c., perchè pone a suo presupposto una diversa ricostruzione del merito degli accadimenti, senza neppure confrontarsi con la ratio decidendi” (Cass. civ. Sez. Unite Sent., 27 dicembre 2019, n. 34476);

“In sede di legittimità, è inammissibile il motivo di gravame che, pur lamentando una violazione di legge, peraltro non meglio chiarita, finisce per contestare accertamenti e valutazioni di fatto compiuti dal giudice di appello, in contrasto col novellato dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.” (Cass. civ. Sez. lavoro Ord., 29 gennaio 2020, n. 2004).

“Con la proposizione del ricorso per cassazione, il ricorrente non può rimettere in discussione, contrapponendone uno difforme, l'apprezzamento in

fatto dei giudici del merito, tratto dall'analisi degli elementi di valutazione disponibili ed in sé coerente, atteso che l'apprezzamento dei fatti e delle prove è sottratto al sindacato di legittimità, dal momento che, nell'ambito di quest'ultimo, non è conferito il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica, l'esame e la valutazione fatta dal giudice di merito, cui resta riservato di individuare le fonti del proprio convincimento e, all'uopo, di valutare le prove, controllarne attendibilità e concludenza e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione" (Cass. civ. Sez. VI - 5 Ordinanza, 7 aprile 2017, n. 9097).

In definitiva, emerge che l'esame del "merito" della causa, in Francese "*le fond des affaires*", non può essere conosciuto dal giudice di legittimità. Il suo compito non è infatti quello di esercitare un terzo grado di giudizio, ma di assicurare il rispetto della legge sostanziale e processuale. Pertanto egli resta estraneo alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di merito, mediante la valutazione delle prove, purché rispettosa dell'onere di motivazione (imposto appunto dalla norma processuale).

La richiesta di esame del merito, e la conseguente inammissibilità del ricorso, vengono desunte dalla Corte da alcuni **fattori indicativi, che portano alla dichiarazione di inammissibilità**. Tra questi:

- **la richiesta della parte di una ricostruzione alternativa dei fatti** ("*l'Ufficio si è limitato a prospettare una diversa spiegazione dei fatti e delle risultanze istruttorie con una logica alternativa, che non appare tuttavia come l'unica possibile*" Cass. civ. Sez. V, Sent., 23 novembre 2016, n. 23795; "*nella sostanza parte ricorrente, lungi dal denunciare una effettiva violazione o falsa applicazione di norme di diritto, che presupporrebbe una ricostruzione della vicenda storica quale operata dalla sentenza impugnata, invece oppone una diversa ricostruzione della medesima vicenda storica, sulla base di una valutazione del materiale probatorio difforme da quella apprezzata dai giudici cui compete il dominio esclusivo del merito, così invocando un sindacato estraneo al giudizio di legittimità*" Cass. civ. Sez. lavoro, Ord., 28 novembre 2019, n. 31144);

- **la mera contrapposizione della propria tesi difensiva rispetto a quella espressa in sentenza** ("*È inammissibile il ricorso per Cassazione con il quale l'istante si limita alla mera contrapposizione della propria tesi difensiva rispetto a quella espressa in sentenza, finendo per chiedere alla S.C. una nuova valutazione del merito della controversia e facendo riferimento ad un rapporto giuridico diverso da quello preso in considerazione dal giudice*" Cass. civ. Sez. Unite, 4 marzo 2016, n. 4254);

- **le censure rivolte direttamente alla condotta della controparte** e non alla sentenza (invero più frequentemente compiute dalle parti private, dolendosi direttamente dell'operato degli Uffici tributari).

In conclusione, il più banale errore che può commettere il redattore del ricorso è quello di riproporre le proprie ragioni, così come esposte nei gradi di merito. Egli dovrà invece formulare una ipotesi di violazione di norma di legge sostanziale o processuale e dunque “filtrare” le sue ragioni attraverso le maglie del giudizio di legittimità.

4. *Violazione o falsa applicazione di norme di diritto.*

L'espressione spesso usata come una inutile endiadi ha in realtà un senso. Giova pertanto puntualizzare che cosa si intende per violazione e che cosa per falsa applicazione:

“la violazione di norme di diritto ricorre quando vi sia stata la negazione o il fraintendimento di una disposizione di legge esistente o l'affermazione di una norma inesistente, mentre la falsa applicazione ricorre allorquando una norma rettamete intesa sia applicata ad una fattispecie concreta che non corrisponde a quella astratta prevista dalla norma ovvero in modo da giungere a conseguenze giuridiche ad essa contrarie” (Cass. civ. Sez. III, 26 settembre 2005, n. 18782).

La violazione deve avere ad oggetto una norma del diritto obiettivo: non può trattarsi di una clausola contrattuale, salvo CCNL, non di una mera circolare della P.A. Non è quindi configurabile, come talvolta fanno gli Uffici, una censura per violazione di un documento di prassi (*“Le circolari della P.A. sono atti interni destinati ad indirizzare e disciplinare in modo uniforme l'attività degli organi inferiori e, quindi, hanno natura non normativa, ma di atti amministrativi, sicché la loro violazione non è denunciabile in cassazione ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 3”* Cass. civ. Sez. VI - 2 Ordinanza, 10 agosto 2015, n. 16644; Cass. civ. Sez. V Sent., 19 giugno 2009, n. 14328).

Come posto in evidenza nel paragrafo che precede, a pena di inammissibilità, la censura formulata non può attenere alla ricostruzione del fatto. Essa deve criticare la ricostruzione della fattispecie astratta della norma, non la ricostruzione della fattispecie concreta. Essa deve cioè porre un problema di interpretazione (*“2.1. Al riguardo è appena il caso di ricordare che secondo l'insegnamento di questa Corte, il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un'erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è, invece, esterna all'esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, solo sotto l'aspetto del vizio di motivazione (Cass. n. 195 del 2016; id. n. 26110 del 2015), con la conseguenza che costituisce causa di inammissibilità del ricorso per cassazione l'erronea sussunzione del vizio”* Cass. civ. Sez. V, 4 novembre 2016, n. 22433).

In sostanza, la ricostruzione del fatto compiuta espressamente, o presupposta meramente, dal Giudice di appello deve rimanere fuori dalla contestazione.

È necessario individuare la particolare interpretazione della norma fatta propria dal Giudicante e sottoporla a critica. La ricerca della *ratio decidendi* è forse l'aspetto più difficile. Occorre porsi dal punto di vista del Giudicante, individuare l'elemento su cui ha basato il proprio ragionamento, e qualora questo consista in una norma di diritto, individuare il principio di diritto, che egli ha inteso applicare. Poi si sottoporrà a critica tale *ratio decidendi*. Certamente una propensione alla schizofrenia aiuterà alla buona redazione di tale tipo di censure, ma, se si vuole restare lontano dagli psichiatri, ci si potrà accontentare di prestare la dovuta attenzione nell'evitare di porre questioni meramente attinenti alla prova o alla ricostruzione del fatto, le quali, come si è detto, non sono sindacabili dal giudice di legittimità.

5. Nullità della sentenza o del procedimento.

Si tratta di una categoria molto eterogenea, in cui sono riconducibili le violazioni di norme processuali. Tali vizi sostanziano gli "errori in procedendo": cioè ricadenti non sul giudizio, ma sul modo di pervenirvi.

La cognizione del Giudice di legittimità riguardo a tali censure è più ampia, ricomprendendo anche la conoscenza del fatto, purché si tratti ovviamente di fatto processuale. A questa sono riconducibili, tra le altre, le censure di violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia su un capo della domanda e di ultrapetizione, su cui si ritiene di spendere due parole poiché sono tra le ipotesi più ricorrenti nella prassi.

Omessa pronuncia su un capo della domanda.

L'omessa pronuncia su un capo della domanda si risolve in una doglianza di carenza di esercizio del potere giurisdizionale. È quindi necessario che il provvedimento invocato sia del tutto mancato, venendo meno il momento volitivo della decisione e non soltanto quello argomentativo.

Alla luce di tale principio, si deve distinguere l'istituto dalla censura di omessa motivazione e dall'ipotesi in cui una decisione, seppure inespressa, sul punto vi sia comunque stata.

In proposito: "è contraddittoria la denuncia, in un unico motivo, dei due distinti vizi di omessa pronuncia e di omessa motivazione su un punto decisivo della controversia. Il primo, infatti, implica la completa omissione del provvedimento indispensabile per la soluzione del caso concreto e si traduce in una violazione dell'art. 112 cod. proc. Civ., che deve essere fatta valere esclusivamente a norma dell'art. 360 cod. proc. Civ., n. 4, e non con la denuncia della violazione di norme di diritto sostanziale, ovvero del vizio di motivazione ex art. 360, n. 5, cod. proc. Civ., mentre il secondo presuppone l'esame della questione oggetto di doglianza da parte del giudice di merito, seppure se ne lamenti la soluzione in modo giuridicamente non corretto ovvero senza ade-

guata giustificazione, e va denunciato ai sensi dell'art. 360, n. 5, cod. proc. Civ.” (Cass. Civ. Sez. lavoro, 18 giugno 2014, n. 13866).

Non ricorre l'omessa pronuncia, se vi è stata decisione implicita sulla domanda. In proposito: “2.3 Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale per integrare gli estremi del vizio di omessa pronuncia non è sufficiente la mancanza di un'espressa statuizione del giudice, ma è necessario che sia stato completamente omesso il provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto: tale ipotesi non si verifica quando la decisione adottata comporti la reiezione della pretesa fatta valere dalla parte, anche se manchi in proposito una specifica argomentazione, dovendo ravvisarsi una statuizione implicita di rigetto quando la pretesa avanzata col capo di domanda non espressamente esaminato risulti incompatibile con l'impostazione logico-giuridica della pronuncia” (Cass. Civ. Sez. V, Sent., 29 novembre 2019, n. 31333).

Ultrapetizione.

Da “*ultra petita*”, in Latino: al di là di ciò che è stato chiesto. La presente censura si radica nel fatto che il giudizio civile, nonché quello tributario - sebbene connotato da indubbi profili pubblicistici - sono giudizi “di parti”, ossia rimessi al principio della domanda di parte, che costituisce l'impulso e il limite della *res in iudicio deducta*.

In sostanza, il giudice di merito, interferendo nel potere dispositivo delle parti, altera gli elementi obiettivi dell'azione, *petitum* e *causa petendi*, e, sostituendo i fatti costitutivi della pretesa, emette un provvedimento diverso da quello richiesto ovvero attribuisce o nega un bene della vita diverso da quello conteso. Spesso tale violazione si accompagna alla violazione dell'art. 57 del D.lgs. 546/1992 e dell'art. 345 c.p.c., allorché in appello la CTR (*rectius* la Corte di Giustizia tributaria di secondo grado) accolga un motivo non proposto in prime cure.

In proposito, puntualizza la Corte: “Ricorre allorché il Giudice di appello accoglie una domanda del tutto diversa da quella formulata in prime cure dai contribuenti, la quale presuppone pertanto, l'accertamento di fatti rimasti fino a quel momento estranei al *thema decidendum*.”

La decisione contrasta pertanto con i principi in materia di ultrapetizione che impongono al giudicante di pronunciarsi nei limiti della domanda identificata dal *petitum* e dalla *causa petendi*. Siffatti limiti posti alla cognizione del giudice sono ancor più stringenti in un processo di impugnazione-merito quale quello tributario. La disciplina dettata dal dlgs. 31 dicembre 1992 n. 546 impernia infatti il meccanismo d'instaurazione del processo sull'impugnazione del provvedimento impositivo, volta ad ottenere il sindacato giurisdizionale sulla legittimità formale e sostanziale del medesimo. Ne deriva che l'indagine sul rapporto tributario è limitata ai motivi di contestazione dei presupposti di fatto e di diritto della pretesa dell'Amministrazione, nonché degli elementi del

fatto costitutivo che il contribuente deve specificatamente dedurre nel ricorso introduttivo di primo grado” (Cass. Civ. Sez. V, 11 marzo 2016, n. 4775).

6. Vizi della motivazione.

Oggi essi sono individuati dal novellato n. 5 dell’art. 360 c.p.c.:

“5) per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”.

La modifica della formulazione dell’art. 360 n. 5 è stata apportata ad opera delle disposizioni modificative del codice di procedura civile contenute nel D.L. 22 giugno 2012, n. 83, c.d. Decreto crescita convertito con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134.

Sarebbe però errato ritenere che la sopra richiamata formulazione racchiuda ogni tipo di vizio incidente sulla motivazione suscettibile di determinare la nullità della sentenza impugnata. Infatti, la Corte insegna che:

“15. Si può quindi affermare il seguente principio di diritto:

*La riformulazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5), disposta con il D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, convertito con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, secondo cui è deducibile esclusivamente l’“omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al minimo costituzionale del sindacato sulla motivazione in sede di giudizio di legittimità, per cui l’anomalia motivazionale denunciabile in sede di legittimità è solo quella che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante e attiene all’esistenza della motivazione in sè, come risulta dal testo della sentenza e prescindendo dal confronto con le risultanze processuali, e si esaurisce, con esclusione di alcuna rilevanza del difetto di “sufficienza”, nella **“mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”**, nella **“motivazione apparente”**, nel **“contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili”**, nella **“motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”**” (Cass. civ. Sez. Unite, Sent., 7 aprile 2014, n. 8053).*

In sostanza, pur dopo la modifica in senso restrittivo del n. 5 dell’art. 360 c.p.c. permangono altre anomalie motivazionali denunciabili, che ricadono sotto altri motivi di ricorso previsti da altri numeri dell’art. 360 cpc.

Figure di vizio motivazionale riconducibili a altri motivi.

Al di fuori della stretta previsione del n. 5 dell’art. 360 c.p.c., il vizio motivazionale continua a rilevare quando si traduca in una violazione di norma processuale denunciabile ex n. 4 dell’art. 360 c.p.c. La sentenza sopra commentata individua quattro figure di carenza motivazionale:

- "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico",
- "motivazione apparente",
- "contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili",
- "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile".

Tali fattispecie costituiscono una violazione dell'art. 132 n. 4 c.p.c., che prevede l'obbligo della motivazione come elemento della sentenza. Si rilevi che la censura deve riguardare la motivazione in sé, prescindendo dal confronto con le risultanze processuali (differisce in ciò dalla fattispecie prevista dal codice di procedura penale dell'art. 606 lett. e) c.p.p.).

(Sui limiti di ammissibilità del vizio motivazionale anche: Cass. civ. Sez. III Ord., 23 aprile 2020, n. 8108; Cass. civ. Sez. V, 28 maggio 2020, n. 10118; Cass. civ. Sez. Unite, Sent., 4 aprile 2016, n. 13577).

Le quattro figure.

- "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico".

Pur possibile e talvolta rinvenuta, è in realtà un'ipotesi meno frequente. La carenza assoluta potrà piuttosto ricorrere in relazione a una particolare questione di fatto, di cui sia data per scontata la risoluzione in senso sfavorevole. A tal fine è necessaria un'attenta analisi del testo della sentenza da impugnare.

- "motivazione apparente".

Ricorre ogni qualvolta la motivazione si risolva in un'affermazione tautologica e quindi esiste sul piano grafico, ma non su quello logico. In proposito la Corte così si esprime:

“il contenuto di specie della dichiarazione motivazionale deve comprendere sia il racconto del processo dinamico di formazione dell'atteggiamento psicologico del dichiarante (il giudizio nel caso della sentenza), sia il racconto del risultato del passaggio logico dall'ignoranza - iniziale posizione statica - alla conoscenza sotto la specie del giudizio - posizione statica finale -, che è l'approdo statico dell'attività di acquisizione della conoscenza intorno all'oggetto” (Cass. civ. Sez. V, 21 gennaio 2009, n. 1450).

- "contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili".

Il contrasto può ricorrere tra motivazione e dispositivo o tra affermazioni contenute all'interno della motivazione. In questa sede, sia sufficiente evidenziare che deve trattarsi di contrasto insanabile, ossia non risolvibile in via interpretativa, e tale da rendere impossibile la comprensione del comando in cui si deve sostanziare la decisione. La Corte in proposito insegna: *“il vizio di contraddittoria motivazione presuppone che le ragioni poste a fondamento della decisione risultino sostanzialmente contrastanti in guisa da elidersi a vicenda e da non consentire l'individuazione della ratio decidendi”* (Cass. civ. Sez. V, 22 dicembre 2014, n. 27198).

- "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile".

Figura poco riconducibile a un rigoroso quadro sistematico. Infatti, l'illogicità e la obiettiva incomprensibilità delle ragioni sottese alla sentenza sono il carattere che accomuna tutte le ipotesi di vizio motivazionale sopra esaminate. Se considerata autonomamente, essa si risolve in una estrema fattispecie di illogicità, la cui prospettazione resta comunque rischiosa perché può portare facilmente a non consentite censure di merito.

Omessa valutazione di un fatto controverso e decisivo 360 n. 5 c.p.c.

La Corte stessa ha puntualizzato quali elementi devono trovare puntuale esposizione ai fini dell'ammissibilità della presente censura:

*“L' art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, riformulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, introduce nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni dell'art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il ricorrente deve indicare il **"fatto storico"**, il cui esame sia stato omesso, il **"dato"**, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il **"come"** e il **"quando"** tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua **"decisività"**, fermo restando che l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie”.*

È pertanto essenziale che il redattore del ricorso per cassazione, quando intenda valorizzare un vizio motivazionale ex n. 5, abbia cura di indicare distintamente:

- il "fatto storico", il cui esame sia stato omesso: dovrà trattarsi quindi di un fatto e non di un giudizio (in sostanza non potrà indicarsi “l'inesistenza delle operazioni documentate in fattura”) e tale fatto dovrà essere puntualmente individuabile (quindi non potrebbe dedursi “la condotta fraudolenta della società”);

- il "dato", testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, cioè il documento da cui risulta il fatto non valutato;

- “come” e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale, si dovrà indicare cioè la sede processuale in cui è avvenuta la produzione del documento da cui emerge il fatto e le diverse posizioni assunte riguardo al fatto dalle parti;

- la decisività: il fatto pretermesso deve essere sufficiente di per sé solo a imporre in modo univoco, se valutato, una decisione di segno opposto.

Doppia conforme.

La trattazione delle censure motivazionali non può prescindere dalla preclusione alla impugnazione per omessa valutazione di fatto decisivo e controverso introdotta dall'art. 348-ter c.p.c. (introdotta dalla lett. a) del comma 1 dell'art. 54, D.L. 22 giugno 2012, n. 83), il quale così recita:

“4. Quando l'inammissibilità è fondata sulle stesse ragioni, inerenti alle questioni di fatto, poste a base della decisione impugnata, il ricorso per cas-

sazione di cui al comma precedente può essere proposto esclusivamente per i motivi di cui ai numeri 1), 2), 3) e 4) del primo comma dell'articolo 360.

5. La disposizione di cui al quarto comma si applica, fuori dei casi di cui all'articolo 348-bis, secondo comma, lettera a), anche al ricorso per cassazione avverso la sentenza d'appello che conferma la decisione di primo grado”.

Tralasciando il commento della disposizione per la parte riguardante il giudizio di appello, qui rileva osservare che il comma 4 preclude l'ulteriore impugnazione dell'ordinanza per il vizio di cui al n. 5 dell'art. 360 c.p.c. (omesso esame di fatto decisivo e controverso), allorché la decisione di appello sia fondata sulle medesime questioni di fatto poste a base della sentenza di prime cure. Ora, il comma n. 5 ha esteso tale preclusione anche all'ipotesi generale, e in definitiva estranea al particolare meccanismo di decisione dell'appello descritto dalla norma, in cui la decisione di secondo grado non sia una mera ordinanza di inammissibilità di cui all'art. 348 *bis* c.p.c., ma sia una vera e propria sentenza basata sulle medesime ragioni di fatto della sentenza di prime cure.

Giova pertanto puntualizzare quali sono i presupposti per l'operare della preclusione processuale in esame. È necessario che la sentenza d'appello:

- a) confermi la decisione di primo grado;
- b) sia fondata sulle stesse ragioni, inerenti alle questioni di fatto, poste a base della decisione impugnata.

Un recente arresto della Corte ha inasprito tale rigore, dichiarando che l'ipotesi di «doppia conforme», ricorre “*non solo quando la decisione di secondo grado è interamente corrispondente a quella di primo grado, ma anche quando le due statuizioni siano fondate sul medesimo iter logico-argomentativo in relazione ai fatti principali oggetto della causa, non ostandovi che il giudice di appello abbia aggiunto argomenti ulteriori per rafforzare o precisare la statuizione già assunta dal primo giudice*” (Cass. civ. Sez. VI - 2 Ord., 9 marzo 2022, n. 7724).

La presenza di decisioni sfavorevoli in primo e secondo grado non deve però aprioristicamente indurre a un atteggiamento rinunciatorio.

Infatti, è ben possibile che, ad un attento esame risulti che una delle due sentenze abbia omesso di compiere una valutazione dei fatti, il che esclude la ricorrenza di una conferma di tale valutazione che in realtà non vi è stata. In proposito, la Corte precisa che: “*La disposizione di cui all'art. 348 *ter*, ultimo comma, c.p.c., in base alla quale non sono impugnabili per omesso esame di fatti storici le sentenze di secondo grado in ipotesi di c.d. doppia conforme, presuppone che nei due gradi di merito le "questioni di fatto" siano state decise in base alle "stesse ragioni", sicché la preclusione non opera nel caso in cui l'istruzione probatoria sia del tutto mancata*” (Cass. civ. Sez. II Ord., 12 novembre 2019, n. 29222).

7. Cenni sull'autosufficienza.

Dopo qualche mese dal mio ingresso in una sezione dell'Avvocatura incaricata del contenzioso di legittimità in materia tributaria, scherzosamente il Vice Avvocato Generale in carica ebbe a dirmi: *“Qui sarai iniziato ai misteri dell'autosufficienza del ricorso per cassazione”*.

Effettivamente si tratta di una materia oggetto di decisioni oscillanti. Nell'ambito di quella che vuole essere soltanto una introduzione al giudizio di legittimità si può soltanto fare un fugace cenno a tale complesso tema.

Sia la formulazione dei motivi attinenti alla motivazione, sia di quelli afferenti alla violazione di norme sostanziali o processuali deve attenersi al principio di principio di autosufficienza del ricorso per cassazione.

Esso comporta che il ricorso medesimo debba contenere tutti gli elementi necessari affinché il Giudice possa comprendere le ragioni per cui si chiede la cassazione della sentenza di merito e, altresì, a permettere la valutazione della fondatezza di tali ragioni, senza la necessità di far rinvio ed accedere a fonti esterne allo stesso ricorso e, quindi, ad elementi o atti attinenti al pregresso giudizio di merito. Tale principio impone, quindi, di indicare specificamente, a pena di inammissibilità:

- a) gli atti processuali ed i documenti, su cui il ricorso si fonda;
- b) la sede e la fase processuale, in cui ne è avvenuta la produzione,

“Sono inammissibili, per violazione dell'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., le censure fondate su atti e documenti del giudizio di merito qualora il ricorrente si limiti a richiamare tali atti e documenti, senza riprodurli nel ricorso ovvero, laddove riprodotti, senza fornire puntuali indicazioni necessarie alla loro individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte di cassazione, al fine di renderne possibile l'esame, ovvero ancora senza precisarne la collocazione nel fascicolo di ufficio o in quello di parte e la loro acquisizione o produzione in sede di giudizio di legittimità” (Cass. civ. Sez. Unite Sent., 27 dicembre 2019, n. 34469).

L'individuazione di quali siano gli atti e documenti su cui il ricorso si fonda richiede un ragionamento analitico, non facile, in quanto nel mondo reale fatto e diritto, realtà e sua rappresentazione, prova ed evento provato convivono inestricabilmente.

Alcuni esempi possono aiutare la comprensione della nozione.

La consulenza tecnica. *“In tema di ricorso per cassazione per vizio di motivazione, la parte che si duole di carenze o lacune nella decisione del giudice di merito che abbia basato il proprio convincimento disattendendo le risultanze degli accertamenti tecnici eseguiti, non può limitarsi a censure apodittiche di erroneità o di inadeguatezza della motivazione ..., ma, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione ed il carattere limitato di tale mezzo di impugnazione, è per contro tenuta ad indicare, riportandole*

per esteso, le pertinenti parti della consulenza ritenute erroneamente disattese, ed a svolgere concrete e puntuali critiche alla contestata valutazione, condizione di ammissibilità del motivo essendo che il medesimo consenta al giudice di legittimità...” (Cass. civ. Sez. I Ord., 3 dicembre 2020, n. 27702 o Cass. civ. Sez. III, 18 luglio 2022, n. 22532 in tema di responsabilità del sanitario).

La relata di notifica. *“Qualora oggetto del motivo di ricorso per cassazione sia una relata di notifica, il principio di autosufficienza del ricorso esige la trascrizione integrale della relata stessa. L'omessa trascrizione della relata di notifica priva il ricorso di autosufficienza”* (Cass. civ. Sez. V, 28 febbraio 2017, n. 5185); *“Nel caso di specie con un motivo di impugnazione - il quarto - si denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 60 del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 139 c.p.c., art. 21 del D.Lgs. n. 546 del 1992, per aver il giudice d'appello ritenuto invalida la notifica della cartella avvenuta in domicilio diverso da quello anagrafico e tuttavia a mani di persona qualificatasi come madre convivente del destinatario. Il motivo è stato dichiarato inammissibile per omessa trascrizione integrale della relata”* (Cass. civ. Sez. V Ord., 11 luglio 2022, n. 21791).

La motivazione dell'avviso di accertamento. *“Qualora si deduca l'assoluta carenza di motivazione dell'avviso di accertamento, ..., il ricorso è inammissibile allorché non sia stato riportato il contenuto della motivazione dell'avviso di accertamento per violazione del principio di autosufficienza del ricorso medesimo”* (Cass. civ. Sez. V, 5 ottobre 2016, n. 19903, *id.* Cass. civ. Sez. V Ord., 24 giugno 2021, n. 18271).

Siffatta riproduzione può aversi mediante riproduzione diretta o indiretta del documento. La prima consiste nel riprodurre l'immagine o il testo del documento nel corpo del ricorso per cassazione; la seconda nel riportarne il contenuto.

In proposito: *“Il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, ex art. 366, comma 1, n. 6), c.p.c., è compatibile con il principio di cui all'art. 6, par. 1, della CEDU, qualora, in ossequio al criterio di proporzionalità, non trasmodi in un eccessivo formalismo, dovendosi, di conseguenza, ritenere rispettato ogni qualvolta l'indicazione dei documenti o degli atti processuali sui quali il ricorso si fonda, avvenga, alternativamente, o riassumendone il contenuto, o trascrivendone i passaggi essenziali”* (Cass. civ. Sez. I Sent., 19 aprile 2022, n. 12481). Nella specie, il motivo è stato ritenuto inammissibile per non essere stato trascritto neanche in estratto il contenuto del verbale di udienza, individuato con la sola indicazione della data. In proposito anche Corte europea diritti dell'uomo Sez. I, 28 ottobre 2021, n. 55064/11.

Occorre però porre attenzione allo scopo cui assolve il principio in parola, che è quello di semplificare l'attività nomofilattica della Corte. Tale scopo sarebbe contraddetto qualora nel corpo del ricorso per cassazione fossero riversati tutti o buona parte degli atti del giudizio di merito. In proposito: *“I cd.*

ricorsi "assemblati" o "farciti" o "sandwich" implicano una pluralità di documenti integralmente riprodotti all'interno del ricorso, senza alcuna selezione o rielaborazione sintetica dei loro contenuti. Tale eccesso di documentazione..., viola il principio di sinteticità che deve informare l'intero processo e, soprattutto, comporta il "mascheramento" dei dati effettivamente rilevanti" (Cass. civ. Sez. V, Sent., 19 dicembre 2019, n. 33915).

8. Conclusione.

All'esito di questa introduzione, mi auguro di avere invogliato almeno uno dei miei lettori ad avvicinarsi a questo tema difficile e sensibile, o almeno contribuito a dissipare quella critica spesso ricorrente tra gli avvocati del foro di merito, riguardo al, mal compreso e talvolta poco studiato, giudizio di legittimità. Con i suoi limiti e le sue indubbe aree di migliorabilità, tale giudizio conserva la sua ormai secolare funzione di estremo rimedio avverso gli errori della decisione del giudice di merito, il cui sindacato sul fatto deve essere rispettato.